

ALLEGATO "A"

SCHEDA ANAGRAFICA

CODICE STABILIMENTO: 2128/62

SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE:

RAGIONE SOCIALE: SORIN SITA MANAGEMENT SRL

Partita IVA: 12286000158

Codice Fiscale: 12286000158

LEGALE RAPPRESENTANTE: COTTURA GIORGIO

SEDE LEGALE:

COMUNE: MILANO

INDIRIZZO: VIA BENIGNO CRESPI N. 17

N. TEL: 02 69969711 **N. FAX:**

e-mail / PEC:

STABILIMENTO:

UBICAZIONE:

COMUNE: SALUGGIA

INDIRIZZO: VIA CRESCENTINO SNC

N. TEL: 0161 4871 **N. FAX:** 0161 487545

CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE

CLASSE 1 ☐ A ☐ B ☐ C ☐

CLASSE 2 ☐ A ☐ B ☐ C ☐

NON CLASSIFICATA ☒

IMPIANTI E ATTIVITA' PRESENTI NELLO STABILIMENTO CHE PRODUCONO EMISSIONI:

GENERATORI DI CALORE CON POTENZA TERMICA NOMINALE SUPERIORE A 3MW

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE CONCERNENTE:

AUTORIZZAZIONE DI STABILIMENTO A SEGUITO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 281 C. 3 DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

ESTREMI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Domanda ex art. 269 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. pervenuta il 29/10/2007 (prot. di ricevimento n. 0057690/000) e integrata da note n. 0091741/000 del 08/11/2012, n. 0069467/000 del 12/09/2013 e n. 12307 del 15/04/2014.

PARERE POSITIVO ESPRESSO IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

In data 09/10/2013

PRESCRIZIONI: vedi paragrafo "Disposizioni generali" della Determina Dirigenziale.

LIMITI DI EMISSIONE: vedi allegato A1

TEMPISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI: vedi allegato A2

STABILIMENTO: Sorin Site Management srl - Saluggia				CODICE: 2128/62		Allegato A1					
Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
Quadro emissivo pre adeguamento											
E1	Centrale termica n. 1 REX 300 (BTZ 0,3% 3,25 MW)	3.000	24	continua	200	Polveri totali	60 ⁽¹⁾	---	11	0,55	---
						CO	100 ⁽¹⁾	---			
						Ossidi di azoto (come NO ₂)	400 ⁽¹⁾	---			
						Ossidi di zolfo (come SO ₂)	700 ⁽¹⁾	---			
E2	Centrale termica n. 2 REX 300 (BTZ 0,3% 3,25 MW)	3.000	24	continua	150	Polveri totali	60 ⁽¹⁾	---	11	0,55	---
						CO	100 ⁽¹⁾	---			
						Ossidi di azoto (come NO ₂)	400 ⁽¹⁾	---			
						Ossidi di zolfo (come SO ₂)	700 ⁽¹⁾	---			
E4	Gruppo elettrogeno (gasolio 360 kWt)	Emergenza							2,5		
E5	Gruppo elettrogeno (gasolio 335kWt)	Emergenza							2,5		
E6	Gruppo elettrogeno (gasolio 335kWt)	Emergenza							2,5		
E7	Gruppo elettrogeno (gasolio 160kWt)	Emergenza							2,5		

⁽¹⁾ I limiti emissivi devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%

Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
Quadro emissivo post adeguamento											
E1	Centrale termica (a metano)		24	continua	200	Polveri totali	5 ⁽¹⁾	---			---
						CO	100 ⁽¹⁾	---			
						Ossidi di azoto (come NO2)	80 ⁽¹⁾	---			
E2	Centrale termica (a metano)		24	continua	200	Polveri totali	5 ⁽¹⁾	---			---
						CO	100 ⁽¹⁾	---			
						Ossidi di azoto (come NO2)	80 ⁽¹⁾	---			
E4	Gruppo elettrogeno (gasolio 360 kWt)	Emergenza							2,5		
E5	Gruppo elettrogeno (gasolio 335kWt)	Emergenza							2,5		
E6	Gruppo elettrogeno (gasolio 335kWt)	Emergenza							2,5		
E7	Gruppo elettrogeno (gasolio 160kWt)	Emergenza							2,5		

⁽¹⁾ I limiti emissivi devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%

PRESCRIZIONI TECNICO-GESTIONALI:

- 1) Entro **30 giorni dalla notifica della presente autorizzazione** la Ditta deve fornire a Provincia di Vercelli, Dipartimento provinciale di ARPA Piemonte e Comune competente una planimetria in formato elettronico pdf stampabile in bianco e nero in A3 nel quale siano indicati tutti i camini individuati nell'Allegato A1 autorizzati con le relative linee di captazione e l'indicazione degli eventuali sistemi di abbattimento.
- 2) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 3) I valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. Salvo quanto diversamente indicato, i valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 sono espressi in concentrazione media oraria (mg/Nm^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa (kg/h) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- 4) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato A1.
- 5) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
- 6) Ogni camino dovrà essere provvisto di targhetta riportante il numero identificativo indicato nell'allegato A1.
- 7) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, c. 14 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V, l'autorità competente deve essere informata **entro le otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- 8) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 9) **Entro sei mesi** dal rilascio dell'autorizzazione la Ditta dovrà predisporre un Piano di Adeguamento i cui obiettivi consistano nel passaggio al metano per l'alimentazione degli impianti termici, alla luce dell'opera di ottimizzazione della richiesta energetica che la Ditta sta eseguendo. Il termine per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Adeguamento è di due anni dall'approvazione dello stesso. Al termine della realizzazione delle modifiche individuate nel Piano di Adeguamento, i punti di emissione modificati saranno considerati come nuovi e l'autorizzazione verrà di conseguenza aggiornata.
- 10) **Il termine per la messa a regime degli impianti adeguati è 30 giorni** dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata al Sindaco e alla Provincia con un anticipo di almeno **15 giorni**, così come disposto al c. 6 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i..
- 11) Per gli impianti adeguati, ad esclusione delle attività di cui al c. 1 dell'art. 272 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., per gli adempimenti di cui al c. 6 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni (**autocontrolli iniziali**), in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel Quadro Emissioni (Allegato A1 post adeguamento).

- 12) La Ditta deve effettuare sui **punti di emissione E1 ed E2** gli **autocontrolli periodici** con **periodicità annuale**, verificando tutti i parametri riportati nel quadro riassuntivo delle emissioni (Allegato A1) sia nel periodo pre-adeguamento che nel periodo post-adeguamento. Nel periodo post-adeguamento non dovrà essere monitorato il parametro "polveri totali".
- 13) Per i gruppi elettrogeni di emergenza la Ditta dovrà comunicare, **entro il 31 marzo** di ogni anno, il numero effettivo di ore di funzionamento riferito all'anno precedente.
- 14) L'impresa deve effettuare, nelle più gravose condizioni di esercizio gli **autocontrolli iniziali** e gli **autocontrolli periodici** di cui ai punti 11 e 12 del presente allegato, dando comunicazione, con almeno **15 giorni di anticipo**, alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire le date stabilite e comunicate - salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Provincia di Vercelli e al Dipartimento provinciale di ARPA Piemonte, comprensiva della nuova data in cui sarà effettuato il campionamento.
- 15) I risultati di tutti i rilevamenti, iniziali e periodici, devono poi essere trasmessi alla Provincia di Vercelli, al Dipartimento provinciale dell'ARPA ed al Sindaco competente per territorio **entro 60 giorni** dall'effettuazione dei prelievi.
- 16) **Metodiche di campionamento.**

Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché i metodi di campionamento riportati nella tabella seguente, fatte salve le eventuali modifiche e gli aggiornamenti alle norme stesse. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro	Metodo di determinazione ARPA	Principio del metodo
Velocità e Portata di flussi in condotti	UNI 10169:2001 UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911-1:2013	Determinazione con misuratore di pressione differenziale
Determinazione del Vapore acqueo in condotti	UNI EN 14790:2006	Tecnica di condensazione/adsorbimento
Polveri totali	UNI EN 13284-1/2003	Determinazione gravimetrica
Ossidi di azoto (NOx)	UNI EN 14792:2006	Chemiluminescenza
	ISTISAN 98/2 - DM 25/8/00 All. 1	Cromatografia a scambio ionico
	UNI 10878:2000	Metodi mediante spettrometria non dispersiva all'infrarosso (NDIR) e all'ultravioletto (NDUV) e chemiluminescenza (NO e NO ₂)
SO ₂	UNI 10393/1995 (infrarosso in continuo)	Metodi mediante spettrometria non dispersiva all'infrarosso (NDIR)
SOx	ISTISAN 98/2 - DM 25/8/00 All. 1	Cromatografia a scambio ionico
CO	UNI EN 15058:2006 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di monossido di carbonio (CO)	Spettrometria a infrarossi non dispersiva (NDIR)
Ossigeno	UNI EN 14789/2006 (Paramagnetico)	Metodo di riferimento paramagnetismo

Sono fatte salve eventuali diverse indicazioni da parte dell'autorità di controllo. Eventuali variazioni al suddetto elenco potranno essere concordate con Provincia ed ARPA.

Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

- 17) I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- 18) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere **verticale** verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune.
- 19) Copia della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.